

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 LUGLIO 2007

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilasette addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 8077 del 18.07.2007. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI	Donato	13. FELEPPA	Michele
2. ANGRISANI	Rita	14. GAGLIARDI	Francesco
3. BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4. BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5. BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6. BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7. CAPOCEFALO	Spartico	19. MORTARUOLO	Domenico
8. CRETA	Giuseppe	20. NAPOLITANO	Stefano
9. DAMIANO	Aldo	21. POZZUTO	Angelo
10. DAMIANO	Nicola	22. RICCI	Claudio
11. DE CIANNI	Teodoro	23. RUBANO	Lucio
12. DI MARIA	Antonio	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO.

Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori NISTA, GRIMALDI, SPATAFORA, FORGIONE, PETRIELLA.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola all'Assessore relatore Dr. Pasquale GRIMALDI, il quale data per letta la proposta di deliberazione allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri BOZZI e SCARINZI per cui i Consiglieri presenti sono 16.

Interviene il Consigliere BARRICELLA con richieste di delucidazioni che vengono rese puntualmente dall'Assessore GRIMALDI e per preannunciare voto contrario..

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale l'approvazione della proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 17 (16 Consiglieri + Presidente), astenuti 2 (NAPOLITANO - RUBANO), contrario 1 (BARRICELLA) la proposta viene approvata con 14 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, presenti 17 (16 Consiglieri + Presidente), riporta la medesima votazione, astenuti 2 (NAPOLITANO - RUBANO), contrario 1 (BARRICELLA), favorevoli 14.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'esito delle eseguite votazioni.

VISTO i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE** al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 91.056,12 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
2. **DI FAR GRAVARE** la somma complessiva di € 91.056,12 per € 51.522,25 sul Cap. n. 12924 del bilancio 2007 e per € 39.533,87 sul Cap. n. 3831 del bilancio 2007;
3. **DI AUTORIZZARE** i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. **DI DARE ATTO** che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c..
5. **DARE** alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Sergio MUOLLO -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Geom. Donato AGO TINELLI -

N. 608 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 AGO. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 AGO 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 28 AGO. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 28 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 28 AGO. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 8
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 59 del 30 LUG. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. 91.056,40

Cap. 12926 - 3831

Progr. n. 1660/07 - 1661/07

del 31-07-2007

Esercizio finanziario 200 7

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il rapporto dei Settori Infrastruttura, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura prot. n. 6282/SEP del 25.07.2007 che di seguito si trasmette integralmente:

“Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) **Sentenza n. 1831/06 del GIUDICE del Tribunale di Benevento – Sezione civile-** del 15/11/2006, notificata a questo Ente il 22/01/2007, riguardante il giudizio MOSTACCIUOLO FULVIO nonché FACCHIANO LUDOVICO (attori) C/ Provincia di Benevento.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con separati atti di citazione dai sigg. Mostacciolo Fulvio (rappresentato e difeso dall'avv.to Agostino Feleppa) e Facchiano Ludovico (rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Severino), proprietari, rispettivamente, di un fabbricato per civile abitazione con terreno circostante, in catasto alla part.Illa 712, e di un terreno in catasto alla part.Illa 424, siti in San Leucio del Sannio. Gli Attori intimavano che la cunetta sita a monte della strada Provinciale Giardielli, con cui detti fondi confinano, trasformata in zanella alla francese, era inidonea a raccogliere e convogliare le acque nel ponticello posto più a valle; che per effetto di detta modifica le acque tracimavano dalla Provinciale nei sottostanti fondi. Per tale motivo veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione civile, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni patiti in seguito alla predetta situazione.

Il Giudice, nella propria sentenza del 15/11/2006, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Mostacciolo Fulvio e Facchiano Ludovico nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha così provveduto:

- *accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta, alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati mediante una corretta manutenzione della cunetta in contestazione e alla conseguente eliminazione del materiale in esso accumulato;*
- *condanna la convenuta al pagamento rispettivamente, in favore di Mostacciolo Fulvio della somma di € 718,00 oltre interessi dalla data della domanda, in favore di Facchiano Ludovico, della somma di € 540,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;*
- *condanna la convenuta al pagamento in favore di Mostacciolo Fulvio, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.954,00;*
- *condanna la convenuta al pagamento, in favore di Facchiano Ludovico, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.954,00.*

*L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Mostacciolo Fulvio**, è pari ad **€ 3.790,35** (All. "A₁"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 718,00, decorrenti dalla data del 25/07/2001 a quella del 31/07/2007 (All. "A₂"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃") così come di seguito riportato:*

- A) – per sorta capitale € 718,00
 – per interessi legali dal 25/07/2001 al 31/07/2007 € 118.35

Sommano: € 836.35

- B) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie
 CPA, IVA e CTU) € 2.954,00

IMPORTO: € 3.790,35

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Facchiano Ludovico**, è pari ad **€ 3.583,01** (All. "A₄"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 540,00, decorrenti dalla data del 25/07/2001 a quella del 31/07/2007 (All. "A₅"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃") così come di seguito riportato:

- A) – per sorta capitale € 540,00
 – per interessi legali dal 25/07/2001 al 31/07/2007 € 89,01

Sommano: € 629,01

- B) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie
 CPA, IVA e CTU) € 2.954,00

IMPORTO: € 3.583,01

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.373,36

- B) Atto di precetto prot. n° 4568 dell' 04/07/2005 dell'Ufficio dello studio legale dell'Avv. Carlo D'Agostino**, notificato a questo Ente il 06/07/2005, riguardante la sentenza n. 1842/04 del 19/09/2004 (All. B), emessa dal Tribunale di Benevento, le cui parti in giudizio sono: GALLUCCI LUCIO e VISCOSI ANGELINA (parti ricorrenti).
 Contro: COMUNE DI MELIZZANO, PROVINCIA DI BENEVENTO, GALLUCCI RAFFAELE E VISCOSI ASSUNTA, MEZZA MARIA ASSUNTA, MEZZA ANGELO (parti resistenti).

Premesso:

- che le suddette parti ricorrenti chiedevano, previa nomina di CTU che venissero dettate e suggerite ad ognuno dei convenuti le opere necessarie ed urgenti che dovevano eseguire nelle loro rispettive proprietà sovrastanti il fabbricato, sito in Melizzano alla via Pendio, con circostante terreno di essi ricorrenti. In quanto nel terreno scosceso sovrastante per incuria e per mancata regolamentazione delle acque piovane, si erano verificate fenditure del terreno, con grosso ed imminente pericolo di smottamento e di crollo di detto terreno che sarebbe andato ad investire il fabbricato con circostante terreno di loro proprietà;
- che il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio Civile, con sentenza n° 1842/04 (All. A), depositata in cancelleria il 18/10/2004, condannava in solido i convenuti alla immediata realizzazione di tutte le opere come indicate dal C.T.U. Ing. Francesco Romano, nonché al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU;
- che fino ad oggi i convenuti, ancora non hanno ottemperato a quanto statuito in sentenza;
- che con Atto di Precetto ad adempiere nonché Precetto di pagamento (All. B₁), acquisito al protocollo del Settore Avvocatura al n° 4568 dell' 08/07/05, si intimava al Comune di

Melizzano, la Provincia di Benevento ed il sig. Mezza Angelo, di provvedere in solido alla immediata realizzazione di tutte le opere come indicate dal CTU ed al pagamento della somma complessiva di € 10.344,15;

- che il Comune di Melizzano, in qualità di parte soccombente in solido con gli altri convenuti, aveva provveduto alla liquidazione dell'importo complessivo di € 10.344,15, alle parti ricorrenti GALLUCCI LUCIO e VISCOSI ANGELINA in virtù di Atto di Precetto di cui sopra, e conseguentemente a ciò chiedeva con note del 18/10/05 (All. B₂) e del 15/11/06 (All. B₃) la restituzione della somma di € **1.807,33** quale quota di debito solidale della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile, avendone anticipato l'intero importo anche per evitare la maturazione di ulteriori spese conseguenti alla sentenza n° 1842/04.

Pertanto l'importo dovuto dalla Provincia di Benevento al Comune di Melizzano per averne fatto anticipazione è pari ad € **1.807,33** (All. B₄), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃"), è di seguito riportato:

A) – per somma da corrispondere al Comune di Melizzano €	<u>1.807,33</u>
Sommano:	€ 1.807,33

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 1.807,33

C) Sentenza n. 1334/2005 della Corte di Appello di Napoli, prima Sezione Civile del 26/04/2005, notificata a questo Ente il 04/12/2006, riguardante il giudizio LEONE ANGELO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04/12/2006, dal Sig. LEONE ANGELO quale procuratore di LEONE ETTORE, (rappresentato nel giudizio di primo grado dall'Avv. Aceto Antonio ed in Appello dall'Avv. Mario Zarrelli), proprietario di un fondo sito nel Comune di San Leucio del Sannio riportato in catasto al F. 9 part. 183, 182, 107, 111, 220, 106/3, 106/5.

Il sig. LEONE ANGELO citava in giudizio la Provincia di Benevento per l'occupazione abusiva ed illegittima di una parte del fondo. Il LEONE, asseriva che l'Amministrazione Provinciale nel 1979 aveva occupato una parte del fondo per la realizzazione della strada di collegamento località Maccabei e la S.P. Ceppaloni, che nel 1985 aveva ricevuto un acconto, che il fondo all'atto dell'occupazione conteneva vegetazione arborea ed erbacea, che dalla realizzazione della strada ne erano derivati danni.

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Mario D'Agostino. L'Amministrazione Provinciale che contestava la domanda ricorrente, ne chiedeva il rigetto, rilevando che, successivamente all'ultimazione dei lavori (1981) era stata offerta all' Avv. Aceto Antonio l'indennità determinata ai sensi dell'art. 6 della L. 865/71, indennità che accettata dallo stesso, era stata riscossa nel marzo 1985, nella misura del 36%. Espletata c.t.u. il Tribunale, con sentenza del 23/04/2003, riteneva che il completamento della strada prima della scadenza del periodo di occupazione temporanea e la mancata sopravvenienza del decreto di esproprio avevano determinato l'acquisto del bene da parte della P.A. per accessione invertita. Sulla base della c.t.u.

liquidava il danno in € 1.807,59 e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento, in favore dell' Avv. Aceto Antonio, della suddetta somma detratto l'acconto già versato, oltre interessi e spese. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale, con atto del 21/01/2004. Si è costituito l' Avv. Aceto Antonio che ha contestato il gravame ed ha proposto appello incidentale. Il C.I., acquisito il fascicolo di I grado, sulle conclusioni delle parti ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 13/04/25005 nella quale la causa è stata riservata per la decisione.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, la Corte di Appello di Napoli, prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto del 21/01/2004 dall'Amministrazione Provinciale di Benevento nei confronti di Leone Angelo e sull'appello incidentale da questi proposto avverso la sentenza del tribunale di Benevento del 23/04/2003:

- ha accolto l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Benevento in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
- ha determinato l'indennità di occupazione legittima relativamente al fondo per cui è causa in £. 432.705, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo;
- ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £. 432.705 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo;
- ha accolto per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del Leone, della somma di € 1.132,63, oltre interessi legali, sulla somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, dall'agosto 1986 alla sentenza di appello, oltre interessi legali al saldo;
- ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla rifusione in favore del Leone dei $\frac{3}{4}$ delle spese di I grado che liquida, per tale misura in complessivi € 1.338,75 e di $\frac{3}{4}$ delle spese di II grado che liquida per tale misura in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Aceto, dichiarando compensato tra le parti l'ulteriore quarto.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad **€ 9.270,81** (All. "C₁"), derivato dalla sorte capitale di € 1.132,63, dagli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno di € 1.915,78 dal 01/08/1986 al 26/04/2005 (All. "C₂"), dagli interessi legali sulla somma di € 3.048,41 dal 26/04/2005 al 31/07/2007 (All. "C₃"), per somma da versare alla CDP relativamente all'occupazione legittima (All. C₂) e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 10043 del 27/12/2006 (All. "C₄"), così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale a titolo di risarcimento danni	€ 1.132,63
- per interessi sulla somma di € 1.132,63 annualmente rivalutata	€ 1.915,78
– interessi sulla somma di € 3.048,41 dal 26/04/2005 al 31/07/2007	€ 172,46

Sommano: € 3.220,87

B) – per spese di giudizio, onorari CPA, IVA, CTU oltre IVA

€ 5.522,30

C) – per somme da depositare CDP per occupazione legittima € 527,64

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 9.270,81

D) **Atto di pignoramento del 18/12/2006** dell'avv. Gianpiero Marallo in qualità di legale rappresentante e difensore del sig. Donnarumma Angelo C/ Provincia di Benevento.

Premesso che:

- Con sentenza n. 488/05 del 22/2-4/3/2005 il Tribunale di Benevento ha condannato, la Provincia di Benevento ed il Comune di San Martino Sannita, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Sig. Donnarumma Angelo della somma di euro 12.451,31, oltre interessi legali o la integrale rivalutazione monetaria (l'importo tra i due più favorevole al creditore) a far data dal 3/7/1989 al soddisfo, e le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 5.397,51 oltre accessori come per legge.

- In data 3/8/2006 la provincia di Benevento ha provveduto all'emissione del mandato di pagamento n. 08779, in favore dell'istante per la somma di euro 16.437,79;

- In data 21/08/2006 il sig. Donnarumma riscuoteva la somma di cui al menzionato mandato di pagamento, dando tempestiva comunicazione ai debitori che la somma incassata veniva trattenuta in conto delle maggiori somme dovute ed ai quali contestualmente rivolgeva invito a provvedere al versamento del saldo;

- Con Atto di precetto del 22/11/2006 (All. D), l'avv. Gianpiero Marallo, intimava alla Provincia di Benevento ed al Comune di San Martino Sannita, di pagare in favore dell'istante ed in solido tra di loro, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto in questione, la somma complessiva di euro 16.595,85;

- Con atto di pignoramento del 18/12/2006 (All. D₁) il Sig. Donnarumma Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpiero Marallo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, ha:

1) citato ed avvertito la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., che sono pignorate tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo, dalla suddetta Banca alla Provincia di Benevento, fino alla concorrenza di € 23.000,00;

2) citato ed avvertito la Provincia di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., che in mancanza di adempimento al pagamento delle somme dovute, verrà disposta vendita o assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, dei crediti pignorati, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'importo complessivo, quantificato secondo l'atto di pignoramento del 18/12/2006, è pari ad **€ 23.000,00** (All. "D₂"), quale importo pignorato necessario per il pagamento della metà delle somme in virtù del vincolo di solidarietà (€ 16.437,79), oltre interessi (All. D₃) e spese legali successive per atto di precetto e pignoramento, salvo successiva rivalsa nei confronti del Comune di San Martino Sannita (nota del Settore Avvocatura prot. n° 10043 del 27/12/2006 (All. "D₄"), come di seguito distinto:

A) – per sorta capitale ed interesse dovuti dal Comune di S. Martino € **16.437,79**

– interessi dal 01/08/2006 al 31/07/2007

	sulla somma di € 16.437,79	€ <u>409,82</u>
	Sommano:	€ 16.847,61
B)	– per spese di atto di precetto ed atto di pignoramento	€ <u>6.152,39</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO	€ 23.000,00

E) Sentenza n. 335/2006 della Corte di Appello di Napoli, Secondo Sezione Civile, del 16/12/2005, notificata a questo Ente il 16/03/2007, riguardante il giudizio FALLIMENTO SRL SO.CEB C/ PROVINCIA DI BENEVENTO.

Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1989, l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva avverso il decreto del 20 luglio 1989, notificatole il 1 agosto di quell'anno, con il quale il presidente del Tribunale di Benevento le aveva ingiunto di pagare alla srl SO. CEB. la somma di £. 9.180.000 a titolo di IVA sulla fattura n. 12/1988; l'opponente deduceva che nulla doveva a titolo di IVA in quanto la fattura riguardava lavori di ristrutturazione di un immobile, adibito a sede della Provincia, danneggiato dagli eventi sismici del 1980.

La SO.CEB. srl si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto. In seguito, il processo veniva interrotto per il sopravvenuto fallimento della società opposta. Su iniziativa della opponente, il processo veniva tempestivamente riassunto. Si costituiva il curatore del fallimento SO.CEB. srl e si riportava alla domanda introduttiva ed alle sue precedenti difese. In assenza di attività istruttoria, il Tribunale di Benevento, con sentenza depositata il 16 settembre 2003, rigettava l'opposizione perché mancante la certificazione comunale richiesta dalla legge per l'esonero dal pagamento dell'IVA; condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali. Con atto notificato il 4 novembre 2003, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha proposto appello avverso detta sentenza deducendone l'erroneità sotto molteplici profili. La curatela del fallimento della srl SO.CEB. si è costituita in giudizio, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto. Sulle conclusioni dei difensori delle parti in epigrafe trascritte, all'udienza del 16 dicembre 2005 (All. E) il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

In conclusione, a seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo dell' avv. Giovannino Rossi, la corte di Appello di Napoli, 2° Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi così provvedeva:

- Rigettava l'appello;
- Confermava, pertanto la sentenza impugnata;
- Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Per tali motivi le somme dovute risultano (All. E), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 2597 del 27/03/2007 (All. "E₁"), per sorta capitale quelle di cui al Decreto di Ingiunzione n° 832/89 oltre interessi decorrenti (All. E₂), in mancanza di statuizione, dalla proposizione della domanda (24/07/1989), oltre le spese liquidate nel D.I. e nella sentenza Trib. BN n° 1806/03 così distinte:

A)	– per sorta capitale	€ 4.741,07
	– interessi sulla somma di € 4.741,07 dal 24/07/1989 al 31/07/2007	€ <u>4.785,23</u>
	Sommano:	€ 9.526,30

B) – per spese di giudizio, onorari CPA, IVA,

€ 3.751,74

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 13.278,04

F) **Sentenza n. 589/2007 del Tribunale Ordinario di Benevento – Sezione Civile, del 27/04/2007** riguardante il giudizio MOFFA LUCIA (attrice) C/ MARCHETTI LAURO ANGELO (convenuto) nonchè PROVINCIA DI BENEVENTO (chiamata in causa).

Il contenzioso è stato promosso con atto di citazione del 16/2/2004 da Moffa Lucia (rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Settembrini e Davide Moretto), proprietaria di un fabbricato sito in San Giorgio La Molara, alla via S. Ignazio, circondato da una corte esclusiva e con ingresso principale sulla strada Provinciale, oltre la quale vi è la proprietà di Marchetti Lauro Angelo, situata a monte rispetto alla strada ed alla proprietà dell'attrice. Nella notte di pioggia del 25/1/2003 la scarpata sottostante la proprietà Marchetti franava investendo il fabbricato della Moffa, il quale riportava gravi danni. Ritenuto che responsabile del sinistro doveva considerarsi il proprietario del fondo da cui si era staccata la frana, l'attrice conveniva in giudizio il Marchetti Lauro Angelo. Instaurato il contraddittorio, il convenuto deduceva che la frana non aveva interessato il terreno di sua proprietà ma esclusivamente la scarpata sovrastante la strada provinciale di proprietà della Provincia di Benevento, nei cui confronti chiedeva di estendere il contraddittorio per considerarla unica responsabile del sinistro.

Il Giudice, nella propria sentenza del 27/4/2007, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte da Moffa Lucia e Marchetti Lauro Angelo così ha provveduto:

- rigettava la domanda proposta nei confronti di Marchetti Lauro Angelo;
- dichiarava la Provincia di Benevento unica responsabile del sinistro e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di Moffa Lucia della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni;
- dichiarava la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di esecuzione delle opere idonee a proteggere la proprietà attorea da ulteriori eventi franosi, in quanto la Provincia di Benevento ha già eseguito quanto necessario per la messa in sicurezza della scarpata;
- condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di Marchetti Lauro Angelo, che si liquidano in € 13,11 per spese, € 2.300,00 per diritti, € 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in € 250,00 per spese, € 2.300,00 per diritti, € 3.500,00 per onorari, oltre spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza (All. F), è pari ad € **13.442,83** (All. "F₁"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 3984 del 23/05/2007 (All. "F₂"), così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale a titolo di risarcimento danni

€ 3.000,00

B) – per spese di giudizio, onorari CPA, IVA e CTU

€ 10.442,83

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 13.442,83

G) Sentenza n. 901/2007 della Corte d'Appello di Napoli – 4^a Sezione Civile, del 9/3/2007

notificata a questo Ente il 3/5/2007, riguardante il giudizio tra la Provincia di Benevento e Carone Giovanni (rappresentato e difeso dall'avv. Michele Izzo).

Con atto notificato il 29/11/2002 la Provincia di Benevento ha proposto appello avverso la sentenza n. 1379/02, del 23/9/2002, con la quale il Tribunale di Benevento la condannò al pagamento, in favore di Giovanni Carone, della somma di euro 3.098,74, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni causati alla proprietà immobiliare, ubicata in Torrecuso, da smottamento e allagamento determinati da difettosa manutenzione degli scarichi defluenti sulla strada provinciale. La Provincia di Benevento, ha chiesto, in riforma totale della decisione di primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria. Costituitosi l'appellato, sig. Giovanni Carone, ha eccepito la nullità dell'atto di appello per inesistenza della procura ad litem, rilasciata dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale e non già dal Presidente della Provincia, titolare di poteri di rappresentanza dell'Ente ed ha contestato, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione e di questa ha invocato il rigetto.

La Corte di Appello di Napoli (All. G), nella sentenza del 9/3/2007, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvedeva:

- dichiarava inammissibile l'appello;
- condannava l'appellante (Provincia di Benevento) al rimborso, in favore dell'appellato (Carone Giovanni), delle spese del grado, e liquidava in complessivi € 2.550,00, di cui € 100,00 per esborsi, € 950,00 per diritti di procuratore ed € 1.500,00 per onorario oltre rimborso forfettario spese IVA e CPA.

L'importo complessivo è pari ad **€ 3.910,48** (All. "G₁"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 3984 del 23/05/2007 (All. "G₂").

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 3.910,48

H) Sentenze varie del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.

Con nota prot. n. 5314 dell'11/07/07 il Dirigente del Settore Avvocatura di questo Ente ha trasmesso n. **13** sentenze del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, per procedere alla definizione del contenzioso limitatamente alla condanna alle spese di giudizio come di seguito individuate:

- 1) Sentenza n. **2454/06** del **21/04/06** (All. 1) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1963/05** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U."

Contenzioso tra il Sig. **Cusano Pasquale Antonio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del

sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava nella misura di tre quarti le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, liquidata € **350,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

2) Sentenza n. **3192/06** del **30/05/06** (All. 2) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **737/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra il Sig. **Marrone Marcello**, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

3) Sentenza n. **3843/06** del **19/09/06** (All. 3) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1404/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Tretola Serena**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

4) Sentenza n. **3845/06** del **19/09/06** (All. 4) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1625/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Antonino Immacolata**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

5) Sentenza n. **3844/06** del **19/09/06** (All. 5) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1403/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Massaro Monica**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

6) Sentenza n. **4691/06** del **10/11/06** (All. 6) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **850/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra il Sig. **Scarinzi Angelo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
 - Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 7) Sentenza n. **4709/06** del **10/11/06** (All. 7) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **836/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra la Sig.ra **Crisci Filomena**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 8) Sentenza n. **4705/06** del **10/11/06** (All. 8) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **844/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra la Sig.ra **Ruggiero Carmelina**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 9) Sentenza n. **4959/06** del **21/11/06** (All. 9) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1061/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Vernillo Grazia**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. ai sensi della Legge 144/99.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate per metà le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese liquidandole in € **500,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 10) Sentenza n. **1560/07** del **08/03/07** (All. 10) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1814/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Altivalle Mariantonietta**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e per sentirsi riconosciuto l'assegno o pensione di invalidità.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

11) Sentenza n. **2052/07** del **21/03/07** (All. 11) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1547/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Del Grosso Roberta**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per ottenere il pagamento di somme a titolo retributivo.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

12) Sentenza n. **2053/07** del **21/03/07** (All. 12) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1573/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Tesauro Carmela**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per ottenere il pagamento di somme a titolo retributivo.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

13) Sentenza n. **4958/06** del **21/11/06** (All. 13) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1060/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra il Sig.ra **Tesauro Gerardo**, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. ai sensi della Legge 144/99.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate per metà le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese liquidandole in € **500,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

L'importo complessivo, è pari ad € **7.353,18** (All. "H/1"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5314 del 11/07/2007 (All. "H/2").

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 7.353,18

I) Maggiore spesa per liquidazione trasferte.

Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006, al fine di definire i programmi di intervento necessari, i tecnici del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento hanno dovuto effettuare una intensa attività di monitoraggio della rete viaria provinciale.

Tale circostanza ha comportato una maggiore spesa per indennità di trasferta per complessivi € 11.620,09 di cui € 4.190,45 per il mese di ottobre, € 4.559,45 per il mese di novembre ed € 2.870,25 per il mese di dicembre.

Il Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento, con nota prot 2889 del 08/03/2007 rappresentava agli interessati l'impossibilità ad effettuare il pagamento delle sopra citate trasferte per in capienza di disponibilità sui residui inerenti i competenti capitoli di spesa.

Con note prot. n° 6803 del 12/03/07, n° 7854 del 22/03/2007 e n° 8919 del 04/04/2007 e n° i tecnici del Settore Infrastrutture richiedevano all'Ente la corresponsione dell'indennità di trasferta, paventando, in caso contrario, la possibilità di ricorrere alle vie legali.

Trattandosi di un servizio reso per accertata e dimostrata utilità dell'Ente, dovendosi riconoscere ai tecnici le spese di trasferta effettivamente sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006, si ravvisano le condizioni previste dall'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000.

Pertanto l'importo complessivo dovuto ai tecnici del Settore Infrastrutture per le maggiori spese di trasferte sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 è pari ad € **11.620,09** (All. "I,"), secondo la nota del Settore Infrastrutture prot. n° 9622/SI del 24/07/07.

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 11.620,09

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a), d) ed e) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 91.056,12 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);*
- di far gravare la somma complessiva di € 91.056,12 per € 51.522,25 sul cap. n. 12924 del bilancio 2007 e per € 39.533,87 sul cap. n. 3831 del bilancio 2007;*
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;*
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.*

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 91.056,12 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
2. di far gravare la somma complessiva di € 91.056,12 per € 51.522,25 sul cap. n. 12924 del bilancio 2007 e per € 39.533,87 sul cap. n. 3831 del bilancio 2007;
3. di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Infrastrutture - Edilizia e Patrimonio – Avvocatura

Prot. n. 6282 /SEP del 25 LUG. 2007

Al Servizio Attività
Amministrative dell'Area Tecnica
- SEDE -

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio per risarcimento danni- Provvedimenti

"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) Sentenza n. 1831/06 del GIUDICE del Tribunale di Benevento – Sezione civile- del 15/11/2006, notificata a questo Ente il 22/01/2007, riguardante il giudizio MOSTACCIUOLO FULVIO nonché FACCHIANO LUDOVICO (attori) C/ Provincia di Benevento.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con separati atti di citazione dai sigg. Mostacciolo Fulvio (rappresentato e difeso dall'avv.to Agostino Feleppa) e Facchiano Ludovico (rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Severino), proprietari, rispettivamente, di un fabbricato per civile abitazione con terreno circostante, in catasto alla part.Illa 712, e di un terreno in catasto alla part.Illa 424, siti in San Leucio del Sannio. Gli Attori intimavano che la cunetta sita a monte della strada Provinciale Giardielli, con cui detti fondi confinano, trasformata in zanella alla francese, era inidonea a raccogliere e convogliare le acque nel ponticello posto più a valle; che per effetto di detta modifica le acque tracimavano dalla Provinciale nei sottostanti fondi. Per tale motivo veniva richiesto al Giudice del Tribunale di Benevento - Sezione civile, di sentire condannare la Provincia di Benevento al risarcimento danni patiti in seguito alla predetta situazione.

Il Giudice, nella propria sentenza del 15/11/2006, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Mostacciolo Fulvio e Facchiano Ludovico nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha così provveduto:

- accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta, alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati mediante una corretta manutenzione della cunetta in contestazione e alla conseguente eliminazione del materiale in esso accumulato;
- condanna la convenuta al pagamento rispettivamente, in favore di Mostacciolo Fulvio della somma di € 718,00 oltre interessi dalla data della domanda, in favore di Facchiano Ludovico, della somma di € 540,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

- condanna la convenuta al pagamento in favore di Mostacciolo Fulvio, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.954,00;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di Facchiano Ludovico, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.954,00.

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Mostacciolo Fulvio**, è pari ad **€ 3.790,35** (All. "A₁"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 718,00, decorrenti dalla data del 25/07/2001 a quella del 31/07/2007 (All. "A₂"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃") così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale	€ 718,00
– per interessi legali dal 25/07/2001 al 31/07/2007	€ 118,35
Sommano:	€ 836,35
B) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie CPA, IVA e CTU)	€ 2.954,00

IMPORTO: € 3.790,35

L'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al Sig. **Facchiano Ludovico**, è pari ad **€ 3.583,01** (All. "A₄"), derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla somma di € 540,00, decorrenti dalla data del 25/07/2001 a quella del 31/07/2007 (All. "A₅"), e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃") così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale	€ 540,00
– per interessi legali dal 25/07/2001 al 31/07/2007	€ 89,01
Sommano:	€ 629,01
B) – per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie CPA, IVA e CTU)	€ 2.954,00

IMPORTO: € 3.583,01

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.373,36

- B) Atto di precetto prot. n ° 4568 dell' 04/07/2005 dell'Ufficio dello studio legale dell'Avv. Carlo D'Agostino**, notificato a questo Ente il 06/07/2005, riguardante la sentenza n. 1842/04 del 19/09/2004 (All. B), emessa dal Tribunale di Benevento, le cui parti in giudizio sono:
GALLUCCI LUCIO e VISCOSI ANGELINA (parti ricorrenti).
Contro: COMUNE DI MELIZZANO, PROVINCIA DI BENEVENTO, GALLUCCI RAFFAELE E VISCOSI ASSUNTA, MEZZA MARIA ASSUNTA, MEZZA ANGELO (parti resistenti).

Premesso:

- che le suddette parti ricorrenti chiedevano, previa nomina di CTU che venissero dettate e suggerite ad ognuno dei convenuti le opere necessarie ed urgenti che dovevano eseguire nelle

loro rispettive proprietà sovrastanti il fabbricato, sito in Melizzano alla via Pendio, con circostante terreno di essi ricorrenti. In quanto nel terreno scosceso sovrastante per incuria e per mancata regolamentazione delle acque piovane, si erano verificate fenditure del terreno, con grosso ed imminente pericolo di smottamento e di crollo di detto terreno che sarebbe andato ad investire il fabbricato con circostante terreno di loro proprietà;

- che il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio Civile, con sentenza n° 1842/04 (All. A), depositata in cancelleria il 18/10/2004, condannava in solido i convenuti alla immediata realizzazione di tutte le opere come indicate dal C.T.U. Ing. Francesco Romano, nonché al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU;
- che fino ad oggi i convenuti, ancora non hanno ottemperato a quanto statuito in sentenza;
- che con Atto di Precetto ad adempiere nonché Precetto di pagamento (All. B₁), acquisito al protocollo del Settore Avvocatura al n° 4568 dell' 08/07/05, si intimava al Comune di Melizzano, la Provincia di Benevento ed il sig. Mezza Angelo, di provvedere in solido alla immediata realizzazione di tutte le opere come indicate dal CTU ed al pagamento della somma complessiva di € 10.344,15;
- che il Comune di Melizzano, in qualità di parte soccombente in solido con gli altri convenuti, aveva provveduto alla liquidazione dell'importo complessivo di € 10.344,15, alle parti ricorrenti GALLUCCI LUCIO e VISCOSI ANGELINA in virtù di Atto di Precetto di cui sopra, e conseguentemente a ciò chiedeva con note del 18/10/05 (All. B₂) e del 15/11/06 (All. B₃) la restituzione della somma di **€ 1.807,33** quale quota di debito solidale della Provincia di Benevento ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile, avendone anticipato l'intero importo anche per evitare la maturazione di ulteriori spese conseguenti alla sentenza n° 1842/04.

Pertanto l'importo dovuto dalla Provincia di Benevento al Comune di Melizzano per averne fatto anticipazione è pari ad € **1.807,33** (All. B₄), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 1082 del 05/02/2007 (All. "A₃"), è di seguito riportato:

A) – per somma da corrispondere al Comune di Melizzano €	<u>1.807,33</u>
Sommano:	€ 1.807,33

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 1.807,33

C) Sentenza n. 1334/2005 della Corte di Appello di Napoli, prima Sezione Civile del 26/04/2005, notificata a questo Ente il 04/12/2006, riguardante il giudizio LEONE ANGELO C/ PROVINCIA DI BENEVENTO

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 04/12/2006, dal Sig. LEONE ANGELO quale procuratore di LEONE ETTORE, (rappresentato nel giudizio di primo grado dall'Avv. Aceto Antonio ed in Appello dall'Avv. Mario Zarrelli), proprietario di un fondo sito nel Comune di San Leucio del Sannio riportato in catasto al F. 9 part. 183, 182, 107, 111, 220, 106/3, 106/5.

Il sig. LEONE ANGELO citava in giudizio la Provincia di Benevento per l'occupazione abusiva ed illegittima di una parte del fondo. Il LEONE, asseriva che l'Amministrazione Provinciale nel 1979 aveva occupato una parte del fondo per la realizzazione della strada di collegamento località Maccabei e la S.P. Ceppaloni, che nel 1985 aveva ricevuto un acconto, che il fondo all'atto dell'occupazione conteneva vegetazione arboree ed erbacee, che dalla realizzazione della strada ne erano derivati danni.

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Mario D'Agostino.

L'Amministrazione Provinciale che contestava la domanda ricorrente, ne chiedeva il rigetto, rilevando che, successivamente all'ultimazione dei lavori (1981) era stata offerta all' Avv. Aceto Antonio l'indennità determinata ai sensi dell'art. 6 della L. 865/71, indennità che accettata dallo stesso, era stata riscossa nel marzo 1985 , nella misura del 36%. Espletata c.t.u. il Tribunale, con sentenza del 23/04/2003, riteneva che il completamento della strada prima della scadenza del periodo di occupazione temporanea e la mancata sopravvenienza del decreto di esproprio avevano determinato l'acquisto del bene da parte della P.A. per accessione invertita. Sulla base della c.t.u. liquidava il danno in € 1.807,59 e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento, in favore dell' Avv. Aceto Antonio, della suddetta somma detratto l'acconto già versato, oltre interessi e spese. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale, con atto del 21/01/2004. Si è costituito l' Avv. Aceto Antonio che ha contestato il gravame ed ha proposto appello incidentale. Il C.I., acquisito il fascicolo di I grado, sulle conclusioni delle parti ha rimesso la causa all'udienza collegiale del 13/04/25005 nella quale la causa è stata riservata per la decisione.

A seguito dello svolgimento del Giudizio, la Corte di Appello di Napoli, prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto del 21/01/2004 dall'Amministrazione Provinciale di Benevento nei confronti di Leone Angelo e sull'appello incidentale da questi proposto avverso la sentenza del tribunale di Benevento del 23/04/2003:

- ha accolto l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Benevento in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
- ha determinato l'indennità di occupazione legittima relativamente al fondo per cui è causa in £. 432.705, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo;
- ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £. 432.705 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al saldo;
- ha accolto per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del Leone, della somma di € 1.132,63, oltre interessi legali, sulla somma, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, dall'agosto 1986 alla sentenza di appello, oltre interessi legali al saldo;
- ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla rifusione in favore del Leone dei $\frac{3}{4}$ delle spese di I grado che liquida, per tale misura in complessivi €

1.338,75 e di $\frac{3}{4}$ delle spese di II grado che liquida per tale misura in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Aceto, dichiarando compensato tra le parti l'ulteriore quarto.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza, è pari ad **€ 9.270,81** (All. "C₁"), derivato dalla sorte capitale di € 1.132,63, dagli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno di € 1.915,78 dal 01/08/1986 al 26/04/2005 (All. "C₂"), dagli interessi legali sulla somma di € 3.048,41 dal 26/04/2005 al 31/07/2007 (All. "C₃"), per somma da versare alla CDP relativamente all'occupazione legittima (All. C₂) e dal dettaglio delle spese processuali, secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 10043 del 27/12/2006 (All. "C₄"), così come di seguito riportato:

A) – per sorta capitale a titolo di risarcimento danni	€ 1.132,63
- per interessi sulla somma di € 1.132,63 annualmente rivalutata	€ 1.915,78
– interessi sulla somma di € 3.048,41 dal 26/04/2005 al 31/07/2007	€ <u>172,46</u>
Sommano:	€ 3.220,87
B) – per spese di giudizio, onorari CPA, IVA, CTU oltre IVA	€ <u>5.522,30</u>
C) – per somme da depositare CDP per occupazione legittima	€ 527,64

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 9.270,81

D) Atto di pignoramento del 18/12/2006 dell'avv. Gianpiero Marallo in qualità di legale rappresentante e difensore del sig. Donnarumma Angelo C/ Provincia di Benevento.

Premesso che:

- Con sentenza n. 488/05 del 22/2-4/3/2005 il Tribunale di Benevento ha condannato, la Provincia di Benevento ed il Comune di San Martino Sannita, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Sig. Donnarumma Angelo della somma di euro 12.451,31, oltre interessi legali o la integrale rivalutazione monetaria (l'importo tra i due più favorevole al creditore) a far data dal 3/7/1989 al soddisfo, e le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 5.397,51 oltre accessori come per legge.

- In data 3/8/2006 la provincia di Benevento ha provveduto all'emissione del mandato di pagamento n. 08779, in favore dell'istante per la somma di euro 16.437,79;

- In data 21/08/2006 il sig. Donnarumma riscuoteva la somma di cui al menzionato mandato di pagamento, dando tempestiva comunicazione ai debitori che la somma incassata veniva trattenuta in conto delle maggiori somme dovute ed ai quali contestualmente rivolgeva invito a provvedere al versamento del saldo;

- Con Atto di precetto del 22/11/2006 (All. D), l'avv. Gianpiero Marallo, intimava alla Provincia di Benevento ed al Comune di San Martino Sannita, di pagare in favore dell'istante ed in solido tra di

il 16 settembre 2003, rigettava l'opposizione perché mancante la certificazione comunale richiesta dalla legge per l'esonero dal pagamento dell'IVA; condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali. Con atto notificato il 4 novembre 2003, l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha proposto appello avverso detta sentenza deducendone l'erroneità sotto molteplici profili. La curatela del fallimento della srl SO.CEB. si è costituita in giudizio, ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto. Sulle conclusioni dei difensori delle parti in epigrafe trascritte, all'udienza del 16 dicembre 2005 (All. E) il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

In conclusione, a seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo dell' avv. Giovannino Rossi, la corte di Appello di Napoli, 2° Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi così provvedeva:

- Rigettava l'appello;
- Confermava, pertanto la sentenza impugnata;
- Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Per tali motivi le somme dovute risultano (All. E), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 2597 del 27/03/2007 (All. "E₁"), per sorta capitale quelle di cui al Decreto di Ingiunzione n° 832/89 oltre interessi decorrenti (All. E₂), in mancanza di statuizione, dalla proposizione della domanda (24/07/1989), oltre le spese liquidate nel D.I. e nella sentenza Trib. BN n° 1806/03 così distinte:

A) – per sorta capitale	€ 4.741,07
– interessi sulla somma di € 4.741,07 dal 24/07/1989 al 31/07/2007	€ <u>4.785,23</u>
Sommano:	€ 9.526,30
B) – per spese di giudizio, onorari CPA, IVA,	€ <u>3.751,74</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 13.278,04

F) Sentenza n. 589/2007 del Tribunale Ordinario di Benevento – Sezione Civile, del 27/04/2007

riguardante il giudizio MOFFA LUCIA (attrice) C/ MARCHETTI LAURO ANGELO (convenuto) nonché PROVINCIA DI BENEVENTO (chiamata in causa).

Il contenzioso è stato promosso con atto di citazione del 16/2/2004 da Moffa Lucia (rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Settembrini e Davide Moretto), proprietaria di un fabbricato sito in San Giorgio La Molara, alla via S. Ignazio, circondato da una corte esclusiva e con ingresso principale sulla strada Provinciale, oltre la quale vi è la proprietà di Marchetti Lauro Angelo, situata a monte rispetto alla strada ed alla proprietà dell'attrice. Nella notte di pioggia del 25/1/2003 la scarpata sottostante la proprietà Marchetti franava investendo il fabbricato della Moffa, il quale riportava gravi danni. Ritenuto che responsabile del sinistro doveva considerarsi il proprietario del fondo da cui si era staccata la frana, l'attrice conveniva in giudizio il Marchetti Lauro Angelo. Instaurato il contraddittorio, il convenuto deduceva che la frana non aveva interessato il terreno di sua proprietà ma

esclusivamente la scarpata sovrastante la strada provinciale di proprietà della Provincia di Benevento, nei cui confronti chiedeva di estendere il contraddittorio per considerarla unica responsabile del sinistro.

Il Giudice, nella propria sentenza del 27/4/2007, definitivamente pronunciandosi sulle domande proposte da Moffa Lucia e Marchetti Lauro Angelo così ha provveduto:

- rigettava la domanda proposta nei confronti di Marchetti Lauro Angelo;
- dichiarava la Provincia di Benevento unica responsabile del sinistro e per l'effetto la condanna al pagamento in favore di Moffa Lucia della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento danni;
- dichiarava la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di esecuzione delle opere idonee a proteggere la proprietà attorea da ulteriori eventi franosi, in quanto la Provincia di Benevento ha già eseguito quanto necessario per la messa in sicurezza della scarpata;
- condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di Marchetti Lauro Angelo, che si liquidano in € 13,11 per spese, € 2.300,00 per diritti, € 2.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
- condannava la Provincia di Benevento al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in € 250,00 per spese, € 2.300,00 per diritti, € 3.500,00 per onorari, oltre spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

L'importo complessivo, quantificato secondo il dispositivo di sentenza (All. F), è pari ad € **13.442,83** (All. "F₁"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 3984 del 23/05/2007 (All. "F₂"), così come di seguito riportato:

A)	– per sorta capitale a titolo di risarcimento danni	€ 3.000,00
B)	– per spese di giudizio, onorari CPA, IVA e CTU	€ 10.442,83
	IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO	€ 13.442,83

G) Sentenza n. 901/2007 della Corte d'Appello di Napoli – 4^a Sezione Civile, del 9/3/2007
notificata a questo Ente il 3/5/2007, riguardante il giudizio tra la Provincia di Benevento e Carone Giovanni (rappresentato e difeso dall'avv. Michele Izzo).

Con atto notificato il 29/11/2002 la Provincia di Benevento ha proposto appello avverso la sentenza n. 1379/02, del 23/9/2002, con la quale il Tribunale di Benevento la condannò al pagamento, in favore di Giovanni Carone, della somma di euro 3.098,74, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni causati alla proprietà immobiliare, ubicata in Torrecuso, da smottamento e allagamento determinati da difettosa manutenzione degli scarichi defluenti sulla strada provinciale. La Provincia di Benevento, ha chiesto, in riforma totale della decisione di primo grado, il rigetto della domanda risarcitoria. Costitutosi l'appellato, sig. Giovanni Carone, ha eccepito

la nullità dell'atto di appello per inesistenza della procura *ad litem*, rilasciata dal Dirigente dell'Avvocatura Provinciale e non già dal Presidente della Provincia, titolare di poteri di rappresentanza dell'Ente ed ha contestato, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione e di questa ha invocato il rigetto.

La Corte di Appello di Napoli (All. G), nella sentenza del 9/3/2007, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvedeva:

- dichiarava inammissibile l'appello;
- condannava l'appellante (Provincia di Benevento) al rimborso, in favore dell'appellato (Carone Giovanni), delle spese del grado, e liquidava in complessivi € 2.550,00, di cui € 100,00 per esborsi, € 950,00 per diritti di procuratore ed € 1.500,00 per onorario oltre rimborso forfettario spese IVA e CPA.

L'importo complessivo è pari ad **€ 3.910,48** (All. "G₁"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 3984 del 23/05/2007 (All. "G₂").

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 3.910,48

H) Sentenze varie del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro.

Con nota prot. n. 5314 dell'11/07/07 il Dirigente del Settore Avvocatura di questo Ente ha trasmesso n. **13** sentenze del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, per procedere alla definizione del contenzioso limitatamente alla condanna alle spese di giudizio come di seguito individuate:

- 1) Sentenza n. **2454/06** del **21/04/06** (All. 1) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1963/05** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U."

Contenzioso tra il Sig. **Cusano Pasquale Antonio**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava nella misura di tre quarti le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, liquidata **€ 350,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 2) Sentenza n. **3192/06** del **30/05/06** (All. 2) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **737/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra il Sig. **Marrone Marcello**, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

- 3) Sentenza n. **3843/06** del **19/09/06** (All. 3) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1404/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Tretola Serena**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

- 4) Sentenza n. **3845/06** del **19/09/06** (All. 4) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1625/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Antonino Immacolata**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento:

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

5) Sentenza n. **3844/06** del **19/09/06** (All. 5) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1403/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Massaro Monica**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. da effettuarsi nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 309,87 oltre interessi legali (**già corrisposta**);
- e compensava per due terzi tra le parti le spese di lite, e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento della restante parte, che liquidava in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta.

6) Sentenza n. **4691/06** del **10/11/06** (All. 6) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **850/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra il Sig. **Scarlini Angelo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

7) Sentenza n. **4709/06** del **10/11/06** (All. 7) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **836/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra la Sig.ra **Crisci Filomena**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio

per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 8) Sentenza n. **4705/06** del **10/11/06** (All. 8) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **844/06** del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: "adeguamento sussidio L.P.U.".

Contenzioso tra la Sig.ra **Ruggiero Carmelina**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. per il lavoro svolto nel periodo dal febbraio al dicembre 2001 e dal giugno all'agosto 2002, per complessivi 12 mesi.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate le spese di lite nella misura di 2/3 e poneva le residue a carico della Provincia di Benevento, liquidandole in € **280,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 9) Sentenza n. **4959/06** del **21/11/06** (All. 9) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1061/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra la Sig.ra **Vernillo Grazia**, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuta il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. ai sensi della Legge 144/99.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate per metà le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese liquidandole in € **500,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

- 10) Sentenza n. **1560/07** del **08/03/07** (All. 10) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1814/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Altivalle Mariantonietta**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, e per sentirsi riconosciuto l'assegno o pensione di invalidità.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

11) Sentenza n. **2052/07** del **21/03/07** (All. 11) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1547/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Del Grosso Roberta**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per ottenere il pagamento di somme a titolo retributivo.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

12) Sentenza n. **2053/07** del **21/03/07** (All. 12) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1573/06** del ruolo generale a. c.

Contenzioso tra la Sig.ra **Tesauro Carmela**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Balletta, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, per ottenere il pagamento di somme a titolo retributivo.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata accoglieva il ricorso e condannava la Provincia di Benevento,

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € **450,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta;
- Dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

13) Sentenza n. **4958/06** del **21/11/06** (All. 13) relativa alla controversia previdenziale iscritta al n. **1060/06** del ruolo generale previdenza.

Contenzioso tra il Sig.ra **Tesauro Gerardo**, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Esperanto, 11 presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano, rappresentato e difeso

dall'Avv. Maurizio Balletta, per sentirsi riconosciuto il diritto all'adeguamento del sussidio per L.P.U. ai sensi della Legge 144/99.

Il Giudice del lavoro nella sentenza richiamata così provvedeva:

- Dichiarava cessata la materia del contendere;
- Dichiarava compensate per metà le spese di lite e condannava la Provincia di Benevento, al pagamento delle spese liquidandole in € **500,00** (come specificato nella suddetta sentenza) in favore dell'Avv. Maurizio Balletta antistatario.

L'importo complessivo, è pari ad € **7.353,18** (All. "H/1"), secondo la nota del Settore Avvocatura prot. n° 5314 del 11/07/2007 (All. "H/2").

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.353,18

I) Maggiore spesa per liquidazione trasferte.

Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006, al fine di definire i programmi di intervento necessari, i tecnici del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento hanno dovuto effettuare una intensa attività di monitoraggio della rete viaria provinciale.

Tale circostanza ha comportato una maggiore spesa per indennità di trasferta per complessivi € 11.620,09 di cui € 4.190,45 per il mese di ottobre, € 4.559,45 per il mese di novembre ed € 2.870,25 per il mese di dicembre.

Il Settore Risorse Umane della Provincia di Benevento, con nota prot 2889 del 08/03/2007 rappresentava agli interessati l'impossibilità ad effettuare il pagamento delle sopra citate trasferte per in capienza di disponibilità sui residui inerenti i competenti capitoli di spesa.

Con note prot. n° 6803 del 12/03/07, n° 7854 del 22/03/2007 e n° 8919 del 04/04/2007 e n° i tecnici del Settore Infrastrutture richiedevano all'Ente la corresponsione dell'indennità di trasferta, paventando, in caso contrario, la possibilità di ricorrere alle vie legali.

Trattandosi di un servizio reso per accertata e dimostrata utilità dell'Ente, dovendosi riconoscere ai tecnici le spese di trasferta effettivamente sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006, si ravvisano le condizioni previste dall'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000.

Pertanto l'importo complessivo dovuto ai tecnici del Settore Infrastrutture per le maggiori spese di trasferte sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 è pari ad € **11.620,09** (All. "I₁"), secondo la nota del Settore Infrastrutture prot. n° 9622/SI del 24/07/07.

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 11.620,09

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a), d) ed e) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne

sussistono i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi **€ 91.056,12** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (All. 1);
- di far gravare la somma complessiva di **€ 91.056,12** per € 51.522,25 sul cap. n. 12924 del bilancio 2007 e per € 39.533,87 sul cap. n. 3831 del bilancio 2007;
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA
(avv. Vincenzo Catalano)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
(dott. ing. Valentino Melillo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE
(dott. ing. Angelo Fuschini)

**DEBITI FUORI BILANCIO.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO -**

All. 1

All.	DITTA	SENTENZA	MOTIVAZIONE	Data	N.	Notificata	Importo da corrispondere CDP	Spese legali, CTU,	Spese per sorta capitale	Importo Totale	
								diritti onorari	interessi legali		
A	Mostacciuolo Fulvio Facchiano Ludovico	Tribunale di BN	Risarcimento danni	15/11/2006	1831/06	22/01/2007		€ 2.940,00 € 2.940,00	€ 836,35 € 629,01	€ 7 373,36	
B	COMUNE DI MELIZZANO (Galluccio Lucio e Viscosi Angelina)	Atto Precetto	Risarcimento danni	04/07/2005	4568/05	06/07/2005			€ 1 807,33	€ 1 807,33	
C	Leone Angelo	Corte di Appello NA	Risarcimento	26/04/2005	1334/05	04/12/2006	€ 527,64	€ 5 522,30	€ 3 220,87	€ 9 270,81	
D	DONNARUMMA Angelo	Atto Pignoramento	Risarcimento danni	18/12/2006				€ 6 152,39	€ 16 847,61	€ 23 000,00	
E	SO.CEB srl	Corte di Appello NA	Risarcimento	16/12/2005	335/06	16/03/2007		€ 3 751,74	€ 9 526,30	€ 13 278,04	
F	Moffa Lucia	Tribunale di BN	Risarcimento danni	27/04/2007	589/07	15/05/2007		€ 10 442,83	€ 3 000,00	€ 13 442,83	
G	Carone Giovanni	Corte di Appello NA	Risarcimento danni	09/03/2007	901/07	09/03/2007			€ 3 910,48	€ 3 910,48	
H1	Cusano Pasquale Antonio	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	21/04/2006	2454/06			€ 350,00		€ 350,00	
H2	Marrone Marcello	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	30/05/2006	3192/06			€ 450,00		€ 450,00	
H3	Tretola Serena	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	19/09/2006	3843/06			€ 450,00		€ 450,00	
H4	Antonino Immacolata	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	19/09/2006	3845/06			€ 450,00		€ 450,00	
H5	Massaro Monica	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	19/09/2006	3844/06			€ 450,00		€ 450,00	
H6	Scarinzi Angelo	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	19/09/2006	4691/06			€ 280,00		€ 280,00	
H7	Crisci Filomena	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	10/11/2006	4709/06			€ 280,00		€ 280,00	
H8	Ruggiero Carmelina	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	10/11/2006	4705/06			€ 280,00		€ 280,00	
H9	Vernillo Grazia	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	21/11/2006	4959/06			€ 500,00		€ 500,00	
H10	Altivalle Mariantonietta	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	08/03/2007	1560/07			€ 450,00		€ 450,00	
H11	Del Grosso Roberta	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	21/03/2007	2052/07			€ 450,00		€ 450,00	
H12	Tesauo Carmela	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	21/03/2007	2053/07			€ 450,00		€ 450,00	
H13	Tesauo Gerardo	Tribunale di BN - Sez. Lavoro	Spese legali per cause per il lavoro	21/11/2006	4958/06			€ 500,00		€ 500,00	
				IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge nota prot. 5314 del 11/07/2007 del Dirigente del Settore Avvocatura							€ 2 013,18
I	Tecnici Settore Infrastrutture		Risarcimento							€ 11 620,09	
								TOTALE		€ 91 056,12	